



Comune di CASTELL'UMBERTO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO
DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E OMESSI O CARENTI
VERSAMENTI**

Art. 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Art. 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Art. 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Art. 4 - <i>Comunicazione di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Art. 5 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	3
Art. 6 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	4
Art. 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4
Art. 8 - <i>Entrata in vigore</i>	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di accertamenti esecutivi ai sensi del comma 792 della L. 160/2019, ancora non affidati ad AdeR, e degli omessi o carenti versamenti alla data del 1° gennaio 2026 relativi a TARI, Servizio Idrico, IMU e CUP.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale e tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti di persone fisiche e giuridiche derivanti da accertamenti esecutivi notificati entro il 31.12.2025 ed ancora non affidati ad AdeR, derivanti da IMU, TARI, Servizio Idrico e CUP, possono essere estinti versando la somma capitale.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti derivanti da omessi e carenti versamenti relativi a TARI, S.I.I., IMU e CUP al 2026, versando la somma capitale.
3. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente apposita istanza, con una delle seguenti modalità: invio a mezzo PEC o cartaceo, che assicuri che la stessa pervenga al protocollo dell'Ente entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.
2. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. L'Ente impositore, entro 30 giorni, comunica al debitore che ha presentato l'istanza di cui all'art. 3 le somme complessivamente dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento, che potranno avvenire:
 - a) effettuando un versamento in unica soluzione entro 10 giorni dalla comunicazione;
 - b) con il versamento degli importi dovuti secondo un numero di rate variabile a seconda dell'importo complessivamente dovuto, come di seguito riportato:
 - (1) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - (2) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - (3) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a otto rate mensili;
 - (4) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a quattordici rate mensili;
 - (5) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a venti rate mensili;
 - (6) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventisei rate mensili;
 - (7) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Le rate non possono avere un importo inferiore a € 100,00.

Ciascuna rata avrà scadenza l'ultimo giorno del mese a partire dal mese di trasmissione della comunicazione al debitore delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è esclusa la compensazione con altri crediti tributari del debitore nei confronti del medesimo Ente impositore.

2. Con la comunicazione di cui al presente comma, l'Ente può anche esprimere l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale.

Art. 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento superiore a 10 giorni dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il soggetto si considera decaduto dalla definizione, che non produce più alcun effetto, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono

acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute dagli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. L'Ente impositore relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.